1) Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, entro quanto tempo l'amministrazione competente può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività in caso di presentazione di SCIA?
a) 20 giorni
b) 60 giorni
c) 120 giorni

2) Ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241/1990, sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni?
a) Sì, sempre
b) No
c) Solo se provengono da soggetti privati

3) Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. 241/1990 la mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo nei termini, costituisce:
a) Elemento di valutazione della performance collettiva dell'Amministrazione
b) Elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
c) Elemento di valutazione della sola performance individuale ma solo in caso di mancata emanazione del provvedimento

4) La conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, prevista dall'art. 14-ter della Legge n. 241/1990:
a) si svolge senza la partecipazione fisica dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, mediante il semplice scambio telematico di documenti e informazioni, anche tramite posta elettronica ordinaria
b) si svolge con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti
c) è la normale modalità di funzionamento della conferenza dei servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della Legge n. 241/1990

5) Ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 2017 e s.m.i. in ordine a tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, la Conferenza regionale esprime un parere di che tipo?
a) Obbligatorio
b) Facoltativo
c) Necessario ma non vincolante

6) Il codice penale, tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prevede:
a) indebita percezione di erogazioni pubbliche
b) insolvenza fraudolenta
c) appropriazione indebita

7) Ai sensi dell'articolo 317 del codice penale, per concussione si intende il reato del:
a) pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
b) pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa
c) pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria

8) Ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è:
a) la Regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia) dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente. La necessità dell'autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell'intervento
b) L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, previo parere vincolante del soprintendente
c) il Ministero della Cultura

9) Quale delle seguenti espressioni individua la definizione di "Beni Culturali" ai sensi dall'art.10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.:
a) Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
b) Sono beni culturali le aree aventi elevato valore paesaggistico quali i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
c) Sono beni culturali esclusivamente le cose immobili e mobili appartenenti alle Diocesi e agli Enti Ecclesiastici

10) Secondo l'art.4, comma 1, del DPR n.327/2001 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), i beni appartenenti al Demanio Pubblico:
a) non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione
b) sono inalienabili
c) possono essere espropriati in qualsiasi caso

11) Ai sensi dell'art.102 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Ai sensi del suddetto articolo non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. Tale affermazione:
a) è sempre vera
b) può essere derogata in casi specifici individuati da apposito decreto ministeriale
c) è totalmente falsa

12) In materia di contratti pubblici, un progetto posto a base di gara deve necessariamente essere corredato anche dei seguenti elaborati:
a) schema del verbale di consegna lavori
b) quadro tecnico economico, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma
c) attestazione SOA ed esito del DURC di Congruità

13) Secondo l'art. 59 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo (c.d. <<appalto integrato>>):
a) non è mai ammesso, se non per gli appalti dei settori speciali
b) è obbligatorio nel caso di importo dei lavori pari o superiori a un milione di euro
c) può essere previsto nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori

14) Ai sensi l'art. 25 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari. Per quali casi la documentazione suindicata non è richiesta?
a) per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti
b) per gli interventi di nuova edificazione
c) per interventi su manufatti esistenti che comportino scavi superiori alle quote già impegnate dagli stessi

15) Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (c.d. <<quinto d'obbligo>>), può:
a) imporre all'appaltatore l'esecuzione delle nuove lavorazioni rinegoziando il ribasso offerto in sede di gara
b) imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
c) Sono vere sia la risposta a) che la risposta b)

16) In conseguenza all'art. 32 del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., in relazione al controllo dell'ANAC sulle procedure di ricostruzione pubblica, è stato sottoscritto tra il Commissario Straordinario, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, i Presidenti delle Regioni-vice
commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18:
a) l'Accordo per l'esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
b) la Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" D.L. n.76/2020
c) il Protocollo d'Intesa con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

17) L'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" dispone che l'utilizzo del Fondo Integrativo per la Ricostruzione Pubblica è subordinato al preventivo accertamento, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond a disposizione di ciascun Vice Commissario. Ai medesimi fini è fatto obbligo di accertare:
a) che non vi siano abusi edilizi sull'edificio oggetto di intervento
b) che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attività necessarie per l'accesso all'incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza di comprovata impossibilità di accesso al predetto incentivo ovvero l'insufficienza del medesimo
c) che l'Ente beneficiario del contributo integrativo non sia oggetto di formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, non revocabile.

18) L'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.109 del 23 dicembre 2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" prevede che i soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n.50/2016, provvedono alla costituzione, presso ciascuna stazione appaltante, di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato:
a) dal Commissario straordinario nell'ambito dell'elenco appositamente costituito presso la Struttura Commissariale, previo avviso pubblico e manifestazione di interesse, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del D.L. n. 76 del 2020
b) dai Direttori degli Uffici Speciali per la Ricostruzione territorialmente competenti
c) dei Presidenti della Province territorialmente competenti

19) Il piano di "Interventi di ricostruzione del Capoluogo del Comune di Visso e frazioni" da attuarsi mediante i poteri speciali del Commissario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DL n.76/2020, è stato approvato mediante:
a) L'Ordinanza Speciale n. 26 del 13 agosto 2021
b) L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.109 del 31 dicembre 2020 con cui è stato approvato l'Elenco Unico dei Programmi delle opere pubbliche
c) L'Ordinanza Speciale n. 16 del 15 luglio 2021

20) Ai sensi dell'art. 10, comma 4, dell'Ordinanza Speciale n. 19 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del D.L. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Arquata del Tronto", gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del Vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui:
a) all'art. 6 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 117 del 29 luglio 2021 recante "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti"
b) all'art. 9 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 107 del 22 agosto 2020 recante "Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata"
c) all'art. 11 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 109 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"

21) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.110 del 21/11/2020 "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, […]", così come modificata ed integrata dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 123 del 31 dicembre 2021, per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri necessari può essere indetta un'apposita Conferenza di servizi secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali. Nell'ambito della conferenza il parere di congruità economica dei progetti
è reso da:
a) il Comitato Istituzionale composto dai sindaci del cratere
b) L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
c) la Regione attraverso la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie

22) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza attuativa Fondo PNC Area Sisma n. 17 del 14 aprile 2022 recante "[…] Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma […]", tra gli adempimenti dei Responsabili degli interventi, ai fini del finanziamento, in relazione allo stato di avanzamento ed ai trasferimenti delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di propria competenza, è previsto:
a) che ciascun Responsabile dell'intervento provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, i pagamenti effettuati con utilizzo delle risorse trasferite per l'attuazione dell'intervento trasmettendo, entro dieci giorni dall'effettuazione di ciascun pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa
b) l'inserimento dei dati di monitoraggio sulla piattaforma tecnologica Agitec del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale
c) che ciascun Responsabile dell'intervento provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, i pagamenti effettuati con utilizzo delle risorse trasferite per l'attuazione dell'intervento trasmettendo tutta la documentazione ad esso relativa in unica soluzione entro sei mesi dalla fine dei lavori

23) Ai sensi dell'art.3, comma 3 lett. c), dell'Ordinanza attuativa Fondo PNC Area Sisma n. 17 del 14 aprile 2022 recante "[…] Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma […]", tra gli adempimenti degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, è previsto:
a) che approvano i progetti e concedono il contributo con atto di propria competenza
b) che tengono una dettagliata rendicontazione per ciascuna Ordinanza di tutti i pagamenti effettuati, distinti per singolo Responsabile dell'intervento, da comunicare ai Soggetti attuatori, in sede di richiesta di ogni erogazione, previa verifica degli adempimenti previsti
dal cronoprogramma
c) che esercitano il potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte dei Responsabili degli Interventi

24) Come novellato all'art. 12 del decreto legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge medesimo, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati:
a) con comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente
b) con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni
c) senza nessun titolo abilitativo, rientrando gli interventi di ricostruzione post sisma tra le attività di edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

25) Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., ai fini dell'accesso ai contributi, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti 'agibile con provvedimenti', 'parzialmente agibile' e 'inagibile' delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, sono equiparati, rispettivamente:
a) agli esiti B', C' ed E' delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011
b) agli esiti 'Edificio agibile', 'Edificio non utilizzabile' ed 'Edificio non utilizzabile per solo rischio esterno' delle schede FAST di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 405/2016
c) agli esiti congruenti stabiliti dalle schede di censimento agibilità post sismica adottate da ciascun comune

26) Ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. il costo dell'intervento comprende anche:
a) i costi sostenuti per la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio
b) qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura
c) i costi sostenuti per il trasloco dei beni mobili relativamente alle sole unità immobiliari con esito E

27) Nel caso di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici, ad uso abitativo o produttivo, in corso di costruzione o già realizzati ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d'opera, detenuti in proprietà da imprese da società immobiliari o imprese di costruzioni, di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il contributo, determinato con le modalità di cui all'art. 3 della medesima ordinanza, è ridotto del
a) 40% e senza l'applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni al costo parametrico
b) 90% e senza l'applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni al costo parametrico
c) 95% e con l'applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni al costo parametrico

28) Ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, i lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono:
a) essere iniziati entro un mese dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi
b) essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro diciotto mesi dalla data di inizio dei medesimi
c) essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi

29) Per interventi «di miglioramento sismico», di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, si intendono quelli che riguardano edifici con livello operativo L1, L2 ed L3, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ricompresa
a) entro i valori minimi e massimi del 40% e 70% di quelli previsti per le nuove costruzioni
b) entro i valori minimi e massimi del 70% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni
c) entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni

30) Qualora nell'aggregato, di cui all'articolo 15 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, siano presenti edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso e l'ammissibilità a finanziamento sia stata preventivamente autorizzata dall'Ufficio speciale, il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello
a) L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della medesima ordinanza
b) L0 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della medesima ordinanza
c) L1 con esclusione delle percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della medesima ordinanza

31) Come previsto dalla tabella 7 dell'allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, i costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione prevalente abitativa, limitatamente agli immobili per i quali gli strumenti urbanistici impongano nella riedificazione il mantenimento della sagoma o della superfice lorda, nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate
a) al netto dello spessore delle nuove strutture verticali
b) al netto dello spessore delle strutture dell'edificio esistente alla data degli eventi sismici
c) al lordo dello spessore dei nuovi orizzontamenti

32) Nel caso di un intervento di adeguamento sismico di un edificio, che presenta danni gravi, con oltre 10 unità immobiliari, si applicano le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, disciplinate dall'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, laddove il costo convenzionale, al netto dell'IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a
a) euro 5.000.000,00
b) euro 9.000.000,00
c) euro 10.000.000,00

33) Ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 – scia parziale e conferenza regionale – nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all'edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis del decreto legge 189 del 2016
a) ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma
b) ad attestare la conformità urbanistica
c) a presentare la richiesta di variante urbanistica

34) Gli "immobili dichiarati di interesse culturale" ai sensi degli articoli 10,13 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004, con riferimento all'ordinanza del Commissario straordinario n. 116 del 6 maggio 2021, beneficiano di un incremento percentuale del costo parametrico minimo del:
a) 50 per cento
b) 10 per cento
c) 30 per cento

35) Ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 116 del 6 maggio 2021, per i beni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) della medesima ordinanza, per i quali viene richiesto il contributo, deve essere garantito un incremento della capacità di resistenza "R", come definita nel decreto n. 477 del 27 dicembre 2016, non inferiore al valore di:
a) 0,60
b) 0,10
c) 0,25

36) Ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di manutenzione ordinaria sono:
a) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico
b) gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
c) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

37) Ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire è trasferibile?
a) No
b) Sì, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa
c) Sì, ma solo ai parenti e affini fino al secondo grado

38) Ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 17 gennaio 2018, una costruzione il cui uso preveda affollamenti significativi, a che classe d'uso appartiene?
a) Classe III
b) Classe I
c) Classe II

39) Le Norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 17 gennaio 2018, stabiliscono per le "costruzioni temporanee e provvisorie" un valore minimo di Vita nominale V_N di progetto, pari a:
a) 5 anni
b) 7 anni
c) 10 anni

40) Chi redige il piano operativo di sicurezza, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?
a) Il coordinatore per la progettazione
b) Il responsabile dei lavori
c) Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice